

PARTE III**Disposizioni in materia di valutazioni di professionalità dei magistrati, Consiglio****Direttivo della Corte di Cassazione e Consigli Giudiziari**

«Il Consiglio,

visto il testo del decreto legislativo recante “*Attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del consiglio superiore della magistratura*”;

vista la richiesta pervenuta dal Ministro della Giustizia in data 15.12.2023 e volta ad ottenere un parere in ordine al predetto atto;

letto l’art. 10, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

osserva:

1. Premessa

Con lo schema di decreto legislativo in commento è stata data attuazione alla legge n. 71/2022, “*recante deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura*”.

Lo schema di decreto legislativo si compone di nove articoli con i quali sono state apportate modifiche:

- all’art. 7-*bis* del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (art. 1 schema di decreto legislativo) e all’art. 1, co. 7, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 (art. 4 schema di decreto legislativo), in materia di tabelle degli uffici giudicanti e di progetti organizzativi delle Procure della Repubblica;

- al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, in tema di partecipazione dei componenti laici del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei Consigli giudiziari ai

procedimenti relativi alle valutazioni di professionalità dei magistrati (art. 2 schema di decreto legislativo);

- al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in tema di corsi di preparazione al concorso per l'accesso in magistratura (art. 3 schema di decreto legislativo) e all'art. 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, in tema di prove di concorso (art. 5, co. 1, schema di decreto legislativo);

- al decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, in tema di fascicolo personale del magistrato e di valutazioni di professionalità (art. 5, co. 2, schema di decreto legislativo);

- al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in tema di conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità (art. 5, co. 3, schema di decreto legislativo);

- al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in tema di conferimento delle funzioni direttive e semidirettive e della conferma nelle medesime funzioni (art. 5, co. 5, schema di decreto legislativo);

- al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in tema di accesso ai tirocini formativi presso gli uffici giudiziari (art. 6, schema di decreto legislativo).

Gli artt. 7 e 8 dello schema di decreto legislativo contengono, rispettivamente, le disposizioni di coordinamento e le disposizioni transitorie.

Il Consiglio ha espresso il proprio parere, *ex art.* 10 l. n. 195/1958, sia sul testo del disegno di legge delega AC 2681, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 agosto 2020 (delibere consiliari del 21, 22 e 29 aprile 2021), sia sul testo del maxiemendamento approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione dell'11 febbraio 2022 (delibera consiliare del 23 marzo 2022).

La legge n. 71 del 2022 ricalca, con pochissime eccezioni, il testo del maxiemendamento: tale circostanza, associata al carattere alquanto specifico della gran parte dei principi e dei criteri direttivi previsti nella legge delega, rende in questa sede riproponibili – come si avrà modo di segnalare nel corso dell'analisi dell'articolato normativo – molte delle riflessioni già svolte dal Consiglio nei predetti pareri, tanto con riferimento agli aspetti positivi della riforma, quanto con riferimento alle possibili criticità.

La presente delibera avrà ad oggetto, nello specifico, l'esame degli artt. 2 e 5, comma 2, lett. a), b) e c), dello schema di decreto legislativo, recanti la rivisitazione complessiva della disciplina riguardante le valutazioni di professionalità dei magistrati (art. 5) e la connessa

previsione di facoltà riconosciute ai componenti laici degli organi decentrati di governo autonomo (e, in special modo, agli avvocati) in occasione del parere reso nell'ambito del procedimento di valutazione di professionalità (art. 2).

2. Le modifiche in tema di Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione e di Consigli Giudiziari.

L'articolo 2 dello schema del decreto legislativo dà attuazione all'art. 3, co. 1, lett. a), della L. n. 71/2022, contenente i principi di delega riguardanti le modifiche da apportare al d.lgs. n. 25/2006 al fine di: *“introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, con attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione, nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione; prevedere che, nel caso in cui la componente degli avvocati intenda discostarsi dalla predetta segnalazione, debba richiedere una nuova determinazione del consiglio dell'ordine degli avvocati”*.

La lett. a) dell'art. 2 contiene disposizioni di coordinamento con le novità introdotte in tema di valutazioni di professionalità.

In particolare, la lett. b) dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 25/2006, che attribuisce al Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione la competenza consultiva in materia di valutazione di professionalità dei magistrati di legittimità, è stata interpolata con l'inserimento dei nuovi artt. 11-*bis* e 11-*ter* introdotti nel d.lgs. 160/2006, aventi ad oggetto, rispettivamente, il procedimento di valutazione di professionalità e il suo esito.

Significativa è, invece, la modifica apportata dalla lett. b) dell'art. 2 all'art. 8 del d.lgs. n. 25/2006, intitolato *“Composizione del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione in relazione alle competenze”*.

In tale articolo sono stati inseriti tre nuovi commi (1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*).

Nel comma 1-*bis* è previsto che i componenti non togati, e cioè gli avvocati e i professori universitari, previo accesso alla documentazione necessaria, hanno facoltà di

partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative ai pareri per le valutazioni di professionalità dei magistrati.

Il comma 1-*ter* dispone che, quando il Consiglio Nazionale Forense, nel segnalare fatti specifici ai sensi del nuovo articolo 11-*bis*, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha deliberato che questi devono comportare una valutazione di professionalità del magistrato positiva, non positiva o negativa, il componente laico avvocato del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione esprime il proprio voto in senso conforme.

Infine, nel nuovo comma 1-*quater*, è disciplinato il caso in cui il componente avvocato intenda discostarsi dalla indicazione del Consiglio Nazionale Forense.

In tale ipotesi, lo stesso deve chiedere al Consiglio Direttivo una sospensione della deliberazione affinché il Consiglio Nazionale Forense possa adottare una nuova determinazione. Il Consiglio Direttivo sospende la deliberazione per non meno di dieci e non più di trenta giorni e ne dà comunicazione al Consiglio Nazionale Forense. Il componente avvocato esprime il proprio voto in conformità alla nuova deliberazione del Consiglio Nazionale Forense e, se questo non si pronuncia entro il giorno antecedente la nuova seduta, in conformità alla prima indicazione, che si intende confermata.

Del tutto simmetriche sono le modifiche apportate dall'art. 2, lett. c) e d), dello schema di decreto legislativo agli artt. 15 e 16 del d.lgs. n. 25/2006, dedicati rispettivamente, alle “*Competenze dei consigli giudiziari*” (art. 15) e alla “*Composizione dei consigli giudiziari*” (art. 16).

L'art. 15 è stato interpolato con l'inserimento in esso del richiamo ai nuovi artt. 11-*bis* e 11-*ter* del D. lgs. n. 160/2006 (art. 2, lett. c, co.1).

All'art. 16 del d.lgs. 25/2006 sono stati aggiunti tre nuovi commi (1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*).

Il comma 1-*bis* è del tutto sovrapponibile all'omologo comma 1-*bis* inserito nell'art. 8 del d.lgs. 25/2006: dunque, anche i componenti laici dei Consigli Giudiziari, previo accesso alla documentazione necessaria, hanno la facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni riguardanti le valutazioni di professionalità dei magistrati.

I commi 1-*ter* e 1-*quater* hanno contenuti in larga parte coincidenti con i corrispettivi commi inseriti nell'art. 8 del d.lgs. 25/2006; l'unica sostanziale diversità, esclusi gli adattamenti meramente formali, si collega alla diversa consistenza numerica dei componenti

laici avvocati, che nei Consigli Giudiziari (diversamente che nel Consiglio Direttivo, nel quale è presente un solo avvocato) vanno da un minimo di due ad un massimo di quattro.

In considerazione di questo, nel nuovo comma 1-*ter*, introdotto nell'art. 16 del d.lgs. n. 25/2006, è previsto che, se il Consiglio dell'ordine degli avvocati, nel segnalare fatti specifici ai sensi del nuovo articolo 11-*bis*, comma 1, lettera d), d. lgs. 160/2006, ha deliberato che questi devono comportare una valutazione di professionalità del magistrato positiva, non positiva o negativa, la componente degli avvocati esprime un voto unitario in senso conforme.

Il comma 1-*quater* dispone che, se anche uno solo dei componenti avvocati intenda discostarsi dalla predetta indicazione, chiede al Consiglio Giudiziario la sospensione della deliberazione affinché il Consiglio dell'ordine possa adottare una nuova determinazione; il Consiglio Giudiziario sospende la deliberazione per non meno di dieci e non più di trenta giorni e ne dà comunicazione al Consiglio dell'ordine.

La componente degli avvocati esprime il proprio voto in conformità alla nuova deliberazione del Consiglio dell'ordine e, se questo non si pronuncia entro il giorno antecedente la nuova seduta, in conformità alla prima indicazione, che si intende confermata.

Riassumendo, in base alle nuove disposizioni, tutti i componenti laici - professori e avvocati - del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione e dei Consigli Giudiziari hanno facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni aventi ad oggetto i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati, previo accesso alla documentazione necessaria.

I soli componenti laici avvocati partecipano anche al voto, a condizione che il Consiglio Nazionale Forense (per il caso in cui la valutazione di professionalità riguardi un magistrato che svolge funzioni di legittimità), o il Consiglio dell'ordine degli avvocati (per il caso in cui la valutazione di professionalità riguardi un magistrato che svolge funzioni di merito), nel segnalare, ai sensi del nuovo art. 11- *bis*, co. 1, lett. d), del d.lgs. 160/2006, fatti specifici, incidenti in senso positivo o negativo sulla professionalità – con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica –, abbia contestualmente deliberato che tali fatti debbano comportare una valutazione positiva, non positiva o negativa del magistrato.

L'indicazione degli ordini professionali dell'avvocatura - centrale e locali - circa il voto da esprimere è vincolante per il componente del Consiglio Direttivo e per i componenti dei Consigli Giudiziari; essi, infatti, ove intendano dissentire dalle indicazioni ricevute, potranno solo sollecitare una nuova deliberazione, ma dovranno esprimere il voto in conformità a quest'ultima o all'indicazione già ricevuta, ove una nuova deliberazione non pervenga il giorno antecedente la nuova seduta.

Il voto degli avvocati componenti laici dei Consigli Giudiziari è unitario.

Venendo alle considerazioni sull'intervento normativo, innanzitutto deve favorevolmente valutarsi la disciplina relativa alla partecipazione dei componenti laici - avvocati e professori - alle discussioni e alla loro presenza alle deliberazioni, anche in procedure diverse da quelle rientranti nella competenza del Consiglio Direttivo e Giudiziario allargato.

Il c.d. diritto di tribuna, ad oggi privo di un fondamento normativo, è attualmente riconosciuto solo da alcuni Consigli Giudiziari, che lo declinano come facoltà per i componenti laici di assistere, senza diritto di voto, alle sedute riservate alla trattazione di pratiche rientranti nella competenza del Consiglio Giudiziario in composizione ristretta.

Tale facoltà è stata diversamente modulata nei regolamenti: non omogenee sono, infatti, le previsioni relative alla natura delle pratiche in cui tale partecipazione è ammessa, come pure quelle concernenti le fasi di trattazione delle stesse alle quali è consentito assistere.

Dibattuta è poi la questione relativa al diritto di accesso agli atti da parte dei componenti laici (riconosciuta in pochi regolamenti), ritenendosi dubbio il loro assoggettamento agli stessi obblighi di riservatezza gravanti sui componenti togati.

Nel quadro descritto, la novella opportunamente riconduce nell'alveo della normativa primaria la disciplina del c.d. diritto di tribuna e ne delinea con chiarezza il perimetro: lo limita alle sole pratiche relative alla valutazione di professionalità; indica le specifiche facoltà in cui esso si declina (partecipazione alla discussione e presenza alle deliberazioni); riconosce ai componenti laici l'accesso agli atti della procedura, compresi quelli di cui al fascicolo personale del magistrato previsto dal nuovo art. 10-*bis* del d.lgs. n. 160/2006.

In merito alla diversa facoltà riconosciuta ai soli componenti laici avvocati di partecipare al voto nelle suindicate procedure, occorre preliminarmente dar conto che il principio di delega cui la disposizione in commento ha dato attuazione ha recepito i contenuti dell'omologo art. 3, co. 1, lett. a), come riformulato nel maxi emendamento al disegno di legge

A.C. 2681, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione dell'11 febbraio 2022⁹, in ordine al quale il Consiglio, nel parere reso *ex art* 10 L. 195/1958 con delibera del 23 marzo 2022, si è espresso in termini molto critici.

In particolare, nel citato parere il Consiglio ha rilevato come, diversamente da quanto affermato nella Relazione illustrativa del maxiemendamento, la previsione di un voto unitario, e solo in relazione a quel magistrato rispetto al quale il Consiglio dell'ordine si fosse già attivato mediante le segnalazioni di cui all'art. 11 comma 4, lett. f), d.lgs. n. 160/2006, non consentisse di ritenere superate le criticità di cui si era dato conto nel precedente parere *ex art* 10 L. 195/1958, reso con delibera del 21 aprile 2021.

E ciò in considerazione del fatto che, continuando il membro laico *“a svolgere, nel corso del mandato consiliare, l'attività forense nello stesso distretto del magistrato in valutazione”*, la sua partecipazione al voto avrebbe potuto tradursi *“in un fattore incidente sul sereno svolgimento delle funzioni giudiziarie da parte di quest'ultimo”*, con il rischio ulteriore di *“dar luogo all'ingresso di valutazioni soggettive ed influenzate dal ruolo di parte”*.

Non adeguato a scongiurare tale rischio è stato ritenuto *“il riconoscimento di un diritto di voto, sia pure unitario, alla componente laica del Consiglio giudiziario, atteso che in tal modo si consente ad avvocati che operano nel medesimo contesto territoriale del magistrato in valutazione di incidere, in perpetuo, sulla carriera del magistrato contribuendo alle decisioni dell'organo di governo autonomo locale, che presentano autonoma lesività”*.

Nell'ottica di valorizzare l'apporto conoscitivo degli avvocati, fisiologicamente garantito dallo strumento delle segnalazioni di cui all'art. 11, co. 4, D.lgs. 160/2006, è stato suggerito di prevedere *“uno specifico onere di approfondimento e di motivazione rafforzata in capo all'organo distrettuale in relazione ai profili critici evidenziati dalle segnalazioni, laddove intenda discostarsene. Sarebbe opportuno, poi, prevedere la possibilità per l'avvocatura di presentare proprie osservazioni al Consiglio Superiore”*.

⁹ In esso era, infatti, previsto: *« introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, con attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base delle segnalazioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione”*.

In ultimo, è stata rilevata l'irragionevolezza della mancata attribuzione di analoga facoltà "ai professori universitari".

Le sollecitazioni del Consiglio non sono state recepite dal legislatore delegante e quello delegato, nell'alternativa tra il dare attuazione al principio di delega rimettendo la decisione di partecipare al voto agli avvocati componenti degli organi decentrati di governo autonomo ovvero agli ordini professionali (centrale o locali), opportunamente ha optato per quest'ultima soluzione, che, come affermato nella relazione illustrativa, è sicuramente più idonea a scongiurare il rischio di un voto condizionato - in positivo o in negativo - dal rapporto professionale del singolo componente laico avvocato con il magistrato in valutazione.

La circostanza poi che gli ordini professionali dell'avvocatura possono deliberare che il voto sia espresso solo se, nell'esercizio della facoltà loro riconosciuta dal nuovo l'art. 11-bis del d.lgs. n. 160/2006, vi sia stata segnalazione di fatti oggettivi, incidenti in positivo o in negativo sulla professionalità del magistrato, intende assicurare che la partecipazione al voto e il giudizio (positivo, non positivo o negativo) con esso espresso dall'avvocatura sia sempre ancorato a fatti riscontrabili.

Infine, l'unitarietà del voto espresso dagli avvocati componenti dei Consigli Giudiziari oggettivamente ne limita l'incidenza sull'esito della deliberazione finale del Consiglio Giudiziario, il che stempera il rischio che la partecipazione al voto da parte dell'avvocatura possa essere percepita dal magistrato in valutazione come un fattore di condizionamento della sua autonomia e indipendenza.

Se tali aspetti della novella devono favorevolmente apprezzarsi, destano invece perplessità le previsioni relative all'interlocuzione con il Consiglio Nazionale Forense o con i Consigli dell'ordine, quando i componenti laici avvocati intendano discostarsi dalle indicazioni di voto ricevute da tali organi.

Sul punto deve preliminarmente evidenziarsi che nel principio di delega è indicata solo la necessità di stabilire detta interlocuzione (*"prevedere che, nel caso in cui la componente degli avvocati intenda discostarsi dalla predetta segnalazione, debba richiedere una nuova determinazione del consiglio dell'ordine degli avvocati"*), e non anche che, all'esito di questa, il voto debba essere espresso dai consiglieri avvocati in conformità alla nuova deliberazione, o, qualora questa non intervenga il giorno prima della seduta, in conformità alla prima indicazione ricevuta.

Ebbene, la disciplina introdotta, non imposta dal principio di delega, rende doverose alcune considerazioni.

Innanzitutto, essa non indica gli elementi in base ai quali i consiglieri avvocati possono chiedere il riesame della decisione assunta dagli ordini professionali.

Tenuto conto che, come già detto, secondo quanto previsto dai nuovi commi 1-ter degli artt. 8 e 16 del d.lgs. n. 25/2006, gli ordini professionali dell'avvocatura deliberano la partecipazione al voto, e se questo debba essere espresso in favore di una valutazione di professionalità positiva, non positiva o negativa, sulla base dei fatti segnalati *ex art. 11-bis* del d.lgs. n. 160/2006, sembra doversi ritenere che l'interlocuzione in parola possa aver ad oggetto la mera indicazione, da parte dei consiglieri avvocati, delle ragioni di un loro diverso apprezzamento in ordine dell'incidenza di tali fatti sulla professionalità del magistrato.

Nondimeno, un'interlocuzione fondata solo sulla critica alla determinazione assunta dagli ordini professionali sarebbe prevedibilmente poco utile nell'ottica di ottenerne un riesame e determinerebbe un inutile allungamento dei tempi di definizione della procedura.

Diversamente, l'interlocuzione potrebbe risultare proficua ove i componenti laici avvocati potessero chiedere un riesame della deliberazione all'ordine di appartenenza sulla base di fatti ulteriori, emergenti dagli atti della procedura, che conducano ad attribuire alle circostanze oggetto della segnalazione una diversa valenza ai fini della valutazione (positiva, non positiva o negativa) di professionalità del magistrato.

Per vero, in favore di quest'ultima soluzione sembra esprimersi la relazione illustrativa, laddove, nell'indicare i casi in cui gli avvocati componenti dei due consessi devono sollecitare una nuova determinazione del Consiglio Nazionale Forense o del Consiglio dell'ordine degli avvocati, menziona l'ipotesi di un dissenso in ordine alle indicazioni fornite dai predetti organi maturato *“all'esito della discussione in seno al Consiglio direttivo o a seguito dell'esame di altri elementi non presi in considerazione dal Consiglio nazionale forense”*.

Tuttavia, è indubbio che l'ampliamento dell'interlocuzione anche a fatti emergenti dall'istruttoria implicherebbe la conoscenza, da parte del Consiglio Nazionale Forense o del Consiglio dell'ordine, di elementi ai quali tali organi non hanno accesso, con inammissibile violazione della segretezza della procedura valutativa e pregiudizio alla riservatezza del magistrato interessato.

Di contro, la soluzione di escludere che l'interlocuzione possa avere ad oggetto i fatti emergenti dall'istruttoria condurrebbe al risultato di obbligare i componenti avvocati ad esprimere il voto in conformità alla deliberazione assunta dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio dell'ordine locale anche quando i fatti in essa segnalati, valutati in rapporto al complesso degli elementi acquisiti nella procedura, risultino privi della valenza (favorevole o sfavorevole al magistrato) loro attribuita nella segnalazione.

In definitiva, il bilanciamento tra la facoltà di voto riconosciuta alla componente laica dell'avvocatura e l'esigenza di evitare che il suo esercizio possa consentire l'ingresso nella procedura di valutazione di giudizi condizionati dal rapporto professionale del singolo avvocato con il magistrato non sembra ben calibrato rispetto alla fondamentale necessità che il voto sia espresso avendo riguardo all'effettivo profilo professionale del magistrato, per come emergente dall'insieme delle risultanze istruttorie.

Alla luce di quanto sopra illustrato, sarebbe, pertanto, auspicabile innanzitutto che il legislatore indicasse specificamente gli elementi che possono essere oggetto dell'interlocuzione tra la componente laica degli avvocati e il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'ordine.

Qualora tale interlocuzione fosse consentita - come sembra ritenersi nella relazione illustrativa - anche su fatti emergenti dagli atti istruttori del procedimento, sarebbe opportuno esplicitarlo, prevedendo, altresì, un obbligo di segretezza in ordine ai contenuti di detta interlocuzione a carico di tutti i soggetti coinvolti.

Inoltre, per contemperare la condivisibile *ratio* sottesa all'individuazione degli ordini professionali dell'avvocatura – centrale e locali – quali soggetti legittimati a esercitare la facoltà di voto, con quella di valorizzare le più ampie conoscenze acquisite, per effetto della diretta partecipazione alla procedura, dagli avvocati componenti degli organi decentranti di governo autonomo, potrebbe essere previsto che questi ultimi possano astenersi dal voto quando, all'esito della richiesta di riesame, sia confermata la deliberazione assunta dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio dell'ordine, motivando espressamente sulle ragioni per cui i fatti emergenti dall'istruttoria rendano non condivisibili le indicazioni di voto ricevute.

3. Valutazioni di professionalità.

3.1. L'articolo 5, comma 2, dello schema di decreto legislativo. Sintesi del quadro normativo vigente.

Lo schema di decreto legislativo in commento reca importanti modifiche al capo II del d.lgs. n. 160/2006 nel settore delle valutazioni di professionalità e della progressione economica dei magistrati.

L'art. 5, co. 2, lett. a), b) e c), dello schema di decreto inserisce nel decreto legislativo n. 160 del 2006 un nuovo art. 10 *bis* dedicato al fascicolo personale del magistrato, altresì riformulando l'attuale art. 11 (relativo alla valutazione della professionalità), in modo che alcune sue parti, come si avrà modo di illustrare in seguito, sono divenute, con alcune aggiunte, i nuovi artt. 11 *bis* e 11 *ter*, riferiti rispettivamente al procedimento di valutazione e agli esiti della stessa.

Prima di esaminare le novità che il legislatore intende introdurre, deve rammentarsi che il testo vigente dell'art. 11 del d.lgs. n. 160 del 2006 prevede che i magistrati siano sottoposti ad una valutazione della loro professionalità con cadenza quadriennale, per sette volte, a partire dall'ingresso in magistratura e fino al ventottesimo anno di carriera. La valutazione riguarda la verifica della capacità, impegno, diligenza e laboriosità del magistrato, per come definite dal legislatore al co. 2 dello stesso art. 11 cit.

Il Consiglio Superiore ha poi disciplinato, con la circolare n. 20691 dell'8 ottobre 2007 e successive modificazioni, gli elementi in base ai quali devono essere espressi i pareri dei Consigli Giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai Consigli Giudiziari. Detta circolare specifica che il giudizio viene formulato sulla base della "autorelazione", degli atti e dei provvedimenti del magistrato acquisiti "a campione" (nell'ambito di quelli redatti nel quadriennio in valutazione) e dei verbali delle udienze cui ha partecipato, del "rapporto informativo" del dirigente dell'ufficio di appartenenza dell'interessato, delle statistiche relative all'attività svolta, anche in rapporto agli altri magistrati dell'ufficio, delle eventuali pubblicazioni scientifiche e segnalazioni del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Il Consiglio Giudiziario adotta un parere motivato che trasmette al Consiglio Superiore della magistratura unitamente alla documentazione rilevante ed il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del predetto parere, può far pervenire al Consiglio Superiore le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

Il Consiglio Superiore procede quindi alla valutazione di professionalità sulla base del parere del Consiglio Giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie, oltre a poter acquisire ulteriori elementi di conoscenza.

Il giudizio di professionalità è "positivo" quando la valutazione risulta positiva in relazione a ciascuno dei parametri indicati al comma 2 e sopra richiamati; è "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri o quando è gravemente carente un solo parametro; è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o quando, dopo un precedente giudizio di professionalità "non positivo", perdura per il successivo anno la valutazione di 'carente' in ordine al medesimo parametro (la valutazione è altresì negativa quando "risulta negativo il profilo dell'indipendenza, dell'imparzialità o dell'equilibrio").

Se il giudizio è "non positivo", il Consiglio Superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del Consiglio Giudiziario; in tal caso, il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è "positivo". Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione, il magistrato non può comunque svolgere incarichi extragiudiziari.

Se, invece, il giudizio è "negativo", il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio Superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione il magistrato non può svolgere incarichi extragiudiziari.

La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio. In caso di secondo giudizio negativo, il magistrato è dispensato dal servizio.

3.2. I principi e i criteri direttivi dettati dalla L. n. 71/2022.

La L. n. 71/2022 ha dettato, come noto, all'art. 3, co. 1, numerosi e stringenti principi e criteri direttivi da osservare da parte del legislatore delegato nell'esercizio della delega riguardante le modifiche al sistema delle valutazioni di professionalità. Per una migliore comprensione delle disposizioni dello schema di decreto in commento, appare dunque opportuno riportarli di seguito:

“b) prevedere che, al fine di consentire al consiglio giudiziario l'acquisizione e la valutazione delle segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura ogni anno individui i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità e ne dia comunicazione al consiglio dell'ordine degli avvocati;

c) prevedere che, nell'applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il giudizio positivo sia articolato, secondo criteri predeterminati, nelle seguenti ulteriori valutazioni: «discreto», «buono» o «ottimo» con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro;

d) prevedere che nell'applicazione dell'articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sia espressamente valutato il rispetto da parte del magistrato di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

e) prevedere che, ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i magistrati che abbiano goduto di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario siano tenuti a produrre documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata;

f) prevedere, in ogni caso, l'esclusione, ai fini delle valutazioni di professionalità, dei periodi di aspettativa del magistrato per lo svolgimento di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale o locale, nonché di quelli svolti nell'ambito del Governo e, a qualsiasi titolo, negli enti territoriali (regione, provincia, città metropolitana e comune) e presso organi elettivi sovranazionali;

g) prevedere che, ai fini della valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il consiglio giudiziario acquisisca le

informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio;

h) ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e ai fini delle valutazioni delle attitudini per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 2 della presente legge:

1) prevedere l'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessari per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonché ogni altro elemento richiesto ai fini della valutazione;

2) stabilire un raccordo con la disciplina vigente relativa al fascicolo personale del magistrato;

i) semplificare la procedura di valutazione di professionalità con esito positivo, prevedendo:

1) che la relazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato, anche con specifico riferimento a quella espletata con finalità di mediazione e conciliazione, indispensabili alla valutazione di professionalità, e che sia redatta secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;

2) che il consiglio giudiziario formuli il parere di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, utilizzando il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate, i provvedimenti estratti a campione e quelli spontaneamente prodotti dall'interessato, con motivazione semplificata qualora ritenga di confermare il giudizio positivo reso nel rapporto;

3) che il Consiglio superiore della magistratura, quando, esaminati il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dall'interessato, ritenga di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva, esprima il giudizio di cui

all'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con provvedimento che richiama il suddetto parere, senza un'ulteriore motivazione;

4) che i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, ove non sia già stato considerato ai fini della valutazione di professionalità relativa a quel quadriennio;

l) modificare la disciplina delle valutazioni di professionalità prevedendo:

1) che ad un secondo giudizio non positivo possa non seguire una valutazione negativa, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti già previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni semidirettive e direttive;

2) che, nel caso di giudizio non positivo successivo ad un primo giudizio negativo, possa non seguire la dispensa dal servizio, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti già previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni semidirettive e direttive”.

3.3. Le novità dello schema di decreto in commento.

3.3.1. L'art. 5, co. 2, lett. a): il fascicolo del magistrato.

L'art. 5, co. 2, lett. a), dello schema di decreto introduce nel decreto legislativo n. 160 del 2006 l'art. 10-*bis*, che reca la disciplina del c.d. fascicolo per la valutazione del magistrato.

La disposizione dà attuazione al criterio di delega di cui alla lett. *h*) dell'art. 3, comma 1, sopra riportata, in base alla quale il legislatore ha delegato il Governo a istituire il fascicolo per la valutazione del magistrato e a raccordare tale disciplina con quella attuale del fascicolo personale del magistrato, prevedendo che esso contenga, per ogni anno di attività, *“i dati statistici e la documentazione necessari per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonché ogni altro elemento richiesto ai fini della valutazione”.*

In particolare, il comma 1 dell'art. 10 *bis* prevede l'istituzione, presso il Consiglio Superiore della magistratura, del fascicolo personale del magistrato, tenuto in modalità telematica, secondo le modalità che saranno individuate dallo stesso Consiglio e fatta salva la disciplina riguardante il fascicolo personale di cui all'art. 55 D.P.R. n. 3/57.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, il fascicolo personale del magistrato è destinato a *“raccolgere tutte le informazioni, gli atti e i documenti relativi al percorso professionale dei magistrati il cui esame è rilevante ai fini della valutazione di professionalità”*.

Il comma 2 elenca i dati che ogni anno dovranno essere inseriti nel fascicolo: i provvedimenti tabellari, organizzativi o di altro genere che individuano i compiti e le attività, giudiziarie o extragiudiziarie, svolti dal magistrato, nonché i programmi annuali di gestione; i dati statistici comparati relativi al lavoro svolto; gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato, i verbali delle udienze alle quali abbia partecipato e i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio; i provvedimenti o gli atti prodotti spontaneamente dal magistrato; i provvedimenti organizzativi che, a fronte di gravi e reiterati ritardi, predispongono i piani mirati di smaltimento; le relazioni di ispezione, limitatamente alla parte che interessa il singolo magistrato; gli atti relativi a eventuali procedimenti disciplinari nei confronti del magistrato, nonché gli atti relativi a procedimenti concernenti la responsabilità contabile e per la rivalsa, nei casi in cui è promossa azione di responsabilità professionale; i rapporti dei dirigenti dell'ufficio di appartenenza, le autorelazioni, i pareri dei Consigli Giudiziari e i provvedimenti definitivi del Consiglio Superiore sulle valutazioni di professionalità, per il mutamento di funzioni o per il conferimento o la conferma di funzioni direttive e semidirettive.

Con riferimento agli atti e provvedimenti redatti dal magistrato, ai verbali delle udienze alle quali lo stesso abbia partecipato e ai provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, la norma specifica che essi saranno scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti dal Consiglio Superiore al termine di ciascun anno.

Il comma 3 chiarisce che hanno accesso al fascicolo del magistrato i componenti del Consiglio Superiore, i dirigenti dell'ufficio, anche per l'attività di inserimento degli atti e provvedimenti di loro competenza, il magistrato, i componenti dei Consigli Giudiziari, in

occasione della redazione di pareri che riguardano il magistrato al cui fascicolo intendono accedere.

Il legislatore specifica, infine, che sono eliminati dal fascicolo in questione gli atti con i quali è promossa l'azione disciplinare o l'azione per la responsabilità contabile o di rivalsa e le relative sentenze, quando il magistrato sia stato prosciolto o sia intervenuta la riabilitazione (comma 4).

3.3.1.1. *Le considerazioni del Consiglio.*

Come ricordato nello schema di decreto, esiste già anche per i magistrati ordinari il c.d. fascicolo personale di cui all'art. 55 D.P.R. n. 3/57, per effetto del rinvio generale operato dall'art. 276 Ord. Giud. (R.D. n. 12 del 1941) alle norme sugli impiegati civili dello Stato.

A parte le indicazioni provenienti dal citato D.P.R. n. 3/1957 – che si limita a stabilire il principio secondo il quale il fascicolo personale deve contenere tutti i documenti che possono interessare la carriera del soggetto cui si riferisce – la circolare del Consiglio Superiore n. 4718 del 27.2.2009, modificata dapprima con delibera del 23.10.2013 e poi con quella del 14 marzo 2018, ha inteso ridisegnare la disciplina del fascicolo personale del magistrato, tenuto sia in modalità cartacea che digitale.

Mentre il fascicolo di cui al nuovo articolo 10 *bis* è destinato espressamente a *“raccolgere tutte le informazioni, gli atti e i documenti relativi al percorso professionale dei magistrati il cui esame è rilevante ai fini della valutazione di professionalità”*, quello di cui alla detta circolare consiliare ha una portata più generale, avendo la funzione *“di garantire al Consiglio Superiore della Magistratura disponibilità delle informazioni relative alla carriera dei magistrati in ordine ai quali deve assumere le proprie deliberazioni, nel rispetto delle esigenze di tutela della privacy degli interessati, nonché di parità di trattamento fra tutti i magistrati. Gli atti contenuti nel fascicolo personale del magistrato sono utilizzabili ai fini delle valutazioni di professionalità, dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, nonché ai fini di qualunque altro atto o provvedimento, qualora la valutazione stessa sia prevista da specifiche disposizioni di legge o di circolare”* (art. 1, comma 2 della citata circolare).

Orbene, si è visto come la legge n. 71/2022 preveda, alla lettera *h*), n. 2), fra i criteri di delega, la necessità per il legislatore delegato di stabilire anche un raccordo con la disciplina vigente relativa al fascicolo personale del magistrato. Tuttavia, a parte l'*incipit* dell'art. 10 *bis*

che, come già ricordato, fa salva la disciplina sul fascicolo personale di cui al T.U. sugli impiegati civili dello stato, il legislatore delegato non ha inteso dettare alcuna disciplina volta a coordinare il fascicolo di nuova istituzione con quello di cui alla citata circolare consiliare, pur essendo evidente che il primo sia destinato, almeno parzialmente, a sovrapporsi al secondo, né ha individuato modalità idonee a superare le criticità che in questi anni il Consiglio ha dovuto affrontare, sotto il profilo tecnico, in merito alla istituzione del fascicolo del magistrato, lasciando all'Organo di governo autonomo il compito di risolverle.

E' noto, infatti, che il fascicolo digitale del magistrato ha avuto un'attuazione soltanto parziale rispetto a quanto previsto dalla circolare: attualmente, tra i dati personali del magistrato, è inserito digitalmente solo un numero limitato di atti, relativi, ad esempio, alla sua nomina e presa di possesso, alle varie valutazioni di professionalità, all'eventuale passaggio di funzioni; pertanto le valutazioni di professionalità non sono gestite digitalmente.

Le difficoltà tecniche incontrate in questi anni nell'istituire il fascicolo 'generale' del magistrato gestito in modalità digitale andranno dunque a sovrapporsi a quelle con cui il Consiglio si dovrà ora confrontare per dare attuazione all'art. 10 *bis*, atteso l'elevato numero di atti che dovranno essere inseriti anche in questo caso nel fascicolo (anno per anno entro il mese di febbraio) ed il numero di soggetti che dovranno essere abilitati ad inserire gli atti in questione e ad accedere al fascicolo stesso. Sarà quindi necessario attivare un sistema informatico idoneo a consentire l'inserimento dei numerosi dati di cui si è detto e la loro gestione, nonché dettare norme di coordinamento del fascicolo in questione con quello più generale di cui alla circolare consiliare, il tutto entro il termine, assolutamente non congruo, di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto (art. 8 dello schema di decreto).

E' dunque innanzitutto prioritario segnalare al legislatore delegato la necessità di modificare l'art. 8, ampliando i termini per attuare il disposto dell'art. 10 *bis*.

Al di là delle rilevanti problematiche tecniche incidenti sulla istituzione del fascicolo generale del magistrato, sovrapponibili, per le ragioni anzidette, a quelle che dovranno essere affrontate nella istituzione del fascicolo della valutazione di professionalità, anche l'attività di mero raccordo della disciplina relativa ai due fascicoli sarà inevitabilmente complessa.

Invero, è indubbio che vi sarà una parziale coincidenza degli atti da inserire nei due fascicoli: il fascicolo digitale del magistrato contempla molti degli atti che costituiranno parte integrante anche del fascicolo dell'art. 10 *bis*. Oltre a quelli del Ministero della Giustizia (art. 9 della circolare consiliare) e della Scuola Superiore della magistratura (art. 10), saranno

inseriti nel fascicolo generale del magistrato anche gli atti e provvedimenti relativi alla carriera del magistrato (art. 6), la documentazione a supporto di essa (art. 7) e quella relativa alla sua attività scientifica e professionale (art. 8).

Con riferimento all'accesso al fascicolo per la valutazione del magistrato, inoltre, mentre il legislatore dello schema di decreto lo attribuisce ai soli componenti del Consiglio Superiore, ai dirigenti degli uffici, al magistrato e ai componenti dei Consigli Giudiziari, la circolare consiliare lo prevede, rispetto al fascicolo personale del magistrato, anche per i magistrati addetti alla Segreteria e all'Ufficio Studi del Consiglio Superiore della Magistratura e per il personale di segreteria dello stesso organo, nonché per il personale di segreteria dei Consigli Giudiziari, del Comitato Direttivo della Corte di Cassazione e del Consiglio di amministrazione del Ministero, ovvero per tutti quei soggetti che, per assolvere alle funzioni istituzionali di rispettiva competenza, sono tenuti a consultare i fascicoli personali dei magistrati.

E' quindi auspicabile che il legislatore integri la norma in esame prevedendo l'accesso al fascicolo di nuova istituzione, esclusivamente per ragioni connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali, anche per i soggetti suddetti, poiché, stante il tenore testuale della norma – *“al fascicolo per la valutazione hanno accesso”*, con elenco dei soggetti ammessi –, difficilmente, in assenza di una modifica della disposizione, il Consiglio potrà ovviare a tale mancanza.

Sempre con riferimento all'accesso, deve rilevarsi che la citata circolare consiliare, al comma 3 dell'art. 13, specifica che *“I componenti togati dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione avranno accesso ai fascicoli personali in formato elettronico con riferimento esclusivo ai magistrati sottoposti a valutazione periodica, anche parziale, di professionalità ovvero sottoposti allo scrutinio per il conferimento di un incarico direttivo o semidirettivo, per la conferma nel medesimo, o per il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa e solo per il periodo necessario per la predisposizione del parere”*, mentre la norma in commento garantisce l'accesso al fascicolo della valutazione dei magistrati ai componenti del Consiglio Giudiziario, senza distinguere tra membri togati e non, pur confermando la necessità che l'accesso sia limitato all'attività connessa alla redazione del parere sul magistrato. La scelta del legislatore delegato appare la conseguenza dell'attribuzione ai membri laici dei Consigli Giudiziari del diritto ad esprimere

un voto e non più soltanto a partecipare alle relative sedute, così come chiarito nel precedente paragrafo 2.

Una rilevante criticità presenta, infine, il comma 4 dell'articolo in commento, nella parte in cui prevede, come si è anticipato, che siano eliminati dal fascicolo della valutazione del magistrato gli atti con i quali è stata promossa l'azione disciplinare o l'azione di responsabilità contabile o di rivalsa e le relative sentenze, una volta che il magistrato sia stato prosciolto, sia stata rigettata la domanda di responsabilità o di rivalsa o, in caso di condanna disciplinare, sia intervenuta la riabilitazione.

Sul punto, deve osservarsi che l'art. 3, lett. i), n. 4), della L. n. 71/2022 stabilisce l'obbligo per il legislatore delegato di prevedere, ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati ordinari, che *“i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, ove non sia già stato considerato ai fini della valutazione di professionalità relativa a quel quadriennio”*.

Infatti, il comma 6 dell'art. 11 d.lgs. n. 160/2006, integralmente riproduttivo del richiamato principio di delega, prevede l'obbligo per il Consiglio di valutare i *“fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare”* ai fini del conseguimento della valutazione di professionalità successiva all'accertamento e non distingue, come invece fa il comma 4 dell'art. 10 *bis*, le sentenze disciplinari di proscioglimento da quelle di condanna, proprio perché anche le sentenze di proscioglimento possono contenere un definitivo accertamento di fatti o condotte potenzialmente incidenti sulla professionalità del magistrato: ciò avviene, ad esempio, per le sentenze di proscioglimento pronunciate ai sensi dell'art. 3 *bis* del D. L.vo n. 109/2006 – ove è un positivo accertamento della condotta o del fatto, pur se ritenuti *“di scarsa rilevanza”*, sul piano e ai fini disciplinari – o per quelle di proscioglimento nel merito con accertamento di fatti o condotte che, quand'anche ritenuti inidonei ad integrare gli estremi costitutivi della fattispecie di illecito in contestazione, potrebbero risultare rilevanti ai fini della valutazione di professionalità.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle sentenze di condanna seguite da una successiva pronuncia di riabilitazione, chiarendo l'art. 25 *bis* del D. L.vo n. 109/2006 che la riabilitazione fa venir meno gli effetti della *“condanna disciplinare”*, ma non gli effetti

dell’*“illecito”*, e conseguendone, quindi, la legittima valutabilità, anche ai fini del giudizio sulla professionalità, del fatto storico accertato nella sentenza di condanna.

La relazione illustrativa non sembra dedicare la dovuta attenzione alle problematiche sottese alla scelta legislativa che, se non modificata, imporrà l’espunzione delle predette sentenze dalle fonti di conoscenza cui il Consiglio può attingere nel valutare la professionalità del magistrato.

La relazione si limita infatti a qualificare come *“atti non più utili”* *“quelli relativi all’azione disciplinare o all’azione di rivalsa una volta che il magistrato sia stato prosciolto o sia intervenuta riabilitazione”*, nonostante appaia abbastanza evidente, in ragione della natura analitica e globale della valutazione di professionalità, l’utilità per il Consiglio di considerare tutti quegli elementi da cui possano trarsi informazioni sull’attività espletata dal magistrato nel quadriennio, specie quando rilevino dati accertati incontrovertibilmente nel loro verificarsi fattuale in una sentenza di proscioglimento, o di rigetto della domanda di responsabilità contabile o di rivalsa, o di condanna poi seguita dalla riabilitazione, o riguardanti, in ipotesi, condotte ammesse dallo stesso magistrato.

Conclusivamente, in considerazione del fatto che il testo del comma 4 risulta in contrasto con la natura del giudizio sulla professionalità del magistrato che il Consiglio è chiamato a compiere per ogni quadriennio di attività, appare assolutamente opportuno un ripensamento del legislatore sul punto specifico, che salvaguardi le esigenze di conoscenza sopra evidenziate, rispetto alle quali la conservazione di tali atti appare determinante.

3.3.2. L’art. 5, comma 2, lett. b), dello schema di decreto.

La disposizione in commento, dando attuazione ai criteri di delega di cui all’art. 3 comma 1, lett. *a)*, *g)* e *i)*, della L. 134/2022, interviene sull’art. 11 del d.lgs. n. 160 del 2006 dedicato alla valutazione di professionalità dei magistrati, innovandolo sotto diversi profili di seguito esposti.

3.3.2.1. Le modifiche all’art. 11, co. 1, del d.lgs. 160/2006.

La prima novità introdotta in attuazione del criterio di delega di cui all’articolo 3, comma 1, lettera *f)*, al comma 1 dell’art. 11 - rimasto inalterato nella prima parte in cui stabilisce il principio per il quale *“Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della*

settima valutazione di professionalità” – è che “Il periodo trascorso in aspettativa per lo svolgimento degli incarichi indicati nell’articolo 17, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71 è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell’anzianità di servizio. Il medesimo periodo non è utile alla maturazione del quadriennio e di esso non si tiene conto ai fini dell’acquisizione delle qualifiche professionali connesse alle valutazioni di professionalità e del trattamento economico a queste collegato”.

La norma recepisce le sollecitazioni provenienti anche dal Consiglio Superiore relativamente alla difficoltà di dover considerare, ai fini della valutazione di professionalità del magistrato, i periodi in cui questi abbia eventualmente svolto incarichi di Governo nazionale, nelle Regioni, negli enti locali territoriali e presso organi elettivi sovranazionali per i quali si impone il collocamento in aspettativa, essendo impegnato, in alcuni casi addirittura per decenni, nello svolgimento di un’attività troppo distante dall’ordinario esercizio delle funzioni giudiziarie o dallo svolgimento degli usuali incarichi extragiudiziari autorizzati dal Consiglio Superiore e perciò non valutabile per il tramite del ricorso ai parametri indicati dal legislatore nel vigente art. 11 del d.lgs. n. 160/2006.

La norma stabilisce, invece, condivisibilmente, che il periodo in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell’anzianità di servizio.

3.3.2.2. Le modifiche all’art. 11, co. 2, lett. a), del d.lgs. 160/2006.

Il comma 2 dell’art. 11 è rimasto inalterato nella sua parte iniziale laddove si prevede: che la valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l’impegno del magistrato; che essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio Superiore della magistratura; che la valutazione di professionalità non può riguardare in alcun caso l’attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove.

In attuazione del criterio di delega di cui all’art. 3, co.1, lett. g), che, come già si è visto, ha previsto che *“ai fini della valutazione di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il consiglio giudiziario acquisisca le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di gravi anomalie in relazione all’esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all’esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio”*, il legislatore è, invece,

intervenuto sulla lettera *a*) del citato comma 2, inserendo, in relazione all'indicatore della capacità, la specificazione sotto riportata in grassetto: *“la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione **alla sussistenza di gravi anomalie concernenti** l'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari”*.

3.3.2.2.1. Le considerazioni del Consiglio.

La novità è di rilievo, mirando a fissare il principio per cui sarà un indicatore rilevante della (minore) capacità del magistrato, con riguardo all'ambito delle tecniche di argomentazione dei provvedimenti giudiziari e di indagine, l'eventuale sussistenza di gravi anomalie concernenti l'esito degli affari gestiti dallo stesso nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio, ovvero la conduzione dell'udienza e l'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari. Non qualsivoglia sovvertimento dell'esito della fase precedente del procedimento o processo che si verifichi nelle fasi successive sembra, pertanto, che possa incidere negativamente sulla valutazione del magistrato, ma solo quello che possieda caratteri tali da integrare gli estremi “delle gravi anomalie” nell'ordinario andamento della gestione degli affari da parte del magistrato.

L'apparente intenzione del legislatore di voler circoscrivere, per il tramite della predetta specificazione, la valutazione degli esiti degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ai soli casi in cui siano da essi evincibili gravi anomalie, pare, tuttavia, contraddetta dalla definizione di queste ultime, effettuata nell'ultima parte della lettera *a*) del citato comma 2, ove, infatti, si legge che *“Possono costituire indice di grave anomalia ai fini del periodo precedente il rigetto delle richieste avanzate dal magistrato o la riforma e l'annullamento delle decisioni per abnormità, mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell'applicazione della legge, travisamento manifesto del fatto, mancata valutazione di prove decisive, quando le ragioni del rigetto, della riforma o dell'annullamento sono in se stesse di particolare gravità, ovvero quando il rigetto, la riforma o l'annullamento assumono carattere significativo rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato”*.

La relazione illustrativa chiarisce in merito che *“Si è al riguardo ritenuto necessario dettare una definizione normativa del concetto di “grave anomalia”, al fine, da un lato, di prevenire interpretazioni e prassi difformi nell’ambito delle diverse consiliature o tra i diversi consigli giudiziari e, dall’altro, di non rischiare di “ingessare” l’attività di interpretazione delle norme inducendo il magistrato, in vista della propria valutazione di professionalità, ad adeguarsi agli orientamenti espressi dal giudice di grado superiore: effetto, questo, non voluto dal legislatore delegante e potenzialmente contrastante con i principi costituzionali di autonomia e indipendenza del magistrato”*.

L’obiettivo di definire la grave anomalia normativamente per le finalità prima ricordate (ridurre le possibili differenze di interpretazione e non comprimere l’attività interpretativa dei magistrati) non pare tuttavia conseguito, stante l’ampiezza di alcuni concetti evocati nella disposizione in esame e la complessiva scarsa chiarezza della norma.

Ed infatti, se un dato di chiarezza pare rappresentato dal fatto che la norma prevede che la grave anomalia debba emergere da un altro provvedimento giudiziario che abbia riesaminato il provvedimento del magistrato in valutazione, rigettando la sua richiesta o riformando o annullando una sua decisione, per le ipotesi specifiche di *“abnormità, mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell’applicazione della legge, travisamento manifesto del fatto, mancata valutazione di prove decisive”*, incertezza, invece, suscita la successiva parte della disposizione, laddove si specifica che nei casi in questione - di rigetto, riforma o annullamento della decisione del magistrato per una delle cause suddette - la grave anomalia ricorre solo *“quando le ragioni del rigetto, della riforma o dell’annullamento sono in se stesse di particolare gravità”*. La disposizione appare tautologica, non fornendo alcun criterio oggettivo per stabilire quando ricorra l’ipotesi prevista dal legislatore, con la conseguenza che la formula normativa appare indefinita nel suo contenuto, sì da prestarsi a possibili interpretazioni difformi e opinabili.

Deve poi rilevarsi che il riferimento al rigetto, alla riforma o all’annullamento di una decisione del magistrato, motivato sulla *“mancata valutazione di prove decisive”*, pare imporre al Consiglio Superiore e al Consiglio Giudiziario una complessa attività di rivalutazione delle prove emergenti dagli atti o dal processo, con conseguente sostituzione di tali organi al magistrato che ha adottato la decisione censurata (allo scopo di verificare quali valutazioni quest’ultimo abbia all’epoca compiuto) e a quello che ha adottato la decisione di

rigetto, riforma o annullamento per “*mancata valutazione di prove decisive*”, per verificarne la fondatezza.

La disposizione in parola appare, poi, comunque in contrasto con la prima parte del comma 2, laddove, come si è visto, oltre ad escludersi che la valutazione di professionalità possa riguardare l’attività di interpretazione di norme di diritto, si specifica che essa non può nemmeno attingere la valutazione del fatto e delle prove, che invece la disposizione in esame presuppone.

La norma in esame sollecita, infine, tre ulteriori considerazioni critiche.

La prima è che essa, per come strutturata, facendo riferimento ad ipotesi in cui è intervenuta una decisione di rigetto, riforma o annullamento del provvedimento del magistrato in valutazione, sembra sottrarre all’accertamento della ricorrenza delle gravi anomalie per le ipotesi previste dal legislatore i provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria di ultimo grado, con una evidente disparità di trattamento rispetto ai magistrati dei gradi antecedenti, i cui provvedimenti sono, invece, fisiologicamente soggetti ad impugnazione.

La seconda è che la norma non chiarisce se, ai fini d’interesse, rilevi l’esito degli affari in ciascun grado successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento impugnato - e in particolare se debba essere considerato un rigetto, una riforma o un annullamento ‘intermedio’, anche se ad essi siano in ipotesi seguite decisioni di conferma del provvedimento impugnato -, ovvero se si debba attendere il provvedimento che si pronunci definitivamente sulla legittimità e fondatezza delle scelte compiute dal magistrato con il provvedimento oggetto di gravame. La questione è di non poco momento, avendo la prima opzione rilevanti ricadute pratiche sia in termini di onerosità degli adempimenti istruttori (comportando la necessità di acquisire tutti i provvedimenti dei ‘gradi’ successivi, compresi quelli “intermedi”), sia in termini di maggiore complessità della valutazione da compiersi da parte del Consiglio Giudiziario e del Consiglio Superiore, nel momento in cui dovranno essere prese in considerazione anche decisioni intermedie, potenzialmente in contrasto rispetto a quella che si pronuncia in via definitiva sulla impugnazione stessa.

La terza considerazione è nel senso che, per come è formulata, la disposizione sembra consentire che anche un solo rigetto, riforma o annullamento delle decisioni del magistrato - basato su una delle cause sopra indicate (abnormità, mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell’applicazione della legge, travisamento manifesto del fatto, mancata valutazione di prove decisive) - integri gli estremi di una carenza del parametro della capacità,

quando le ragioni del rigetto, della riforma o dell'annullamento sono in se stesse di particolare gravità.

Nel declinare l'indice in questione, infatti, il legislatore non ha effettuato alcun riferimento espresso al dato quantitativo delle anomalie e dunque alla necessità di una loro ripetizione, che, invece, è inserito nell'ultima parte della lett. a) del comma in commento, ove si specifica che possono costituire indice di grave anomalia, il rigetto, la riforma o l'annullamento quando *“assumono carattere significativo rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato”*, con ciò introducendosi un ulteriore indice della gravità dell'anomalia, sganciato dalle ragioni su cui si fonda il sovvertimento della decisione del magistrato in valutazione, attraverso il riferimento al rapporto tra rigetti, riforme e annullamenti rilevati e il volume degli affari trattati complessivamente dal magistrato nel quadriennio oggetto di valutazione.

La predetta interpretazione - secondo la quale anche un solo rigetto, riforma o annullamento delle decisioni del magistrato, basato su una delle cause sopra indicate, potrebbe integrare gli estremi di una negatività del parametro della capacità - appare tuttavia da escludere, considerato che il legislatore ha espressamente previsto che il parametro in questione, con riferimento all'aspetto del possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, possa dirsi inciso solo al ricorrere di *“gravi anomalie”*, così sembrando voler escludere che possa assumere rilievo la valutazione negativa riferita ad un solo provvedimento, pur se oggetto di annullamento, riforma o rigetto per una delle gravi cause indicate normativamente.

Conclusivamente, la nuova formulazione della lettera a) del comma 2 dell'art. 11, per come proposta dallo schema di decreto in commento, presenta le serie criticità appena evidenziate, connesse alla definizione delle gravi anomalie rilevanti ai fini della valutazione della capacità del magistrato, attraverso il ricorso a formule, per un verso, particolarmente ampie, per altro verso, tautologiche, così da prestarsi a valutazioni difformi, concretandosi il rischio posto a fondamento della volontà del legislatore di dettagliare il contenuto del concetto di grave anomalia, così come riportato dalla relazione illustrativa.

E' pertanto auspicabile una maggiore aderenza del testo del comma 2, lett. a), al relativo principio di delega, con soppressione della sua ultima parte dedicata alla definizione del concetto di grave anomalia, lasciando al Consiglio Superiore, in sede di normazione secondaria, il compito di dettagliare il contenuto della norma. In ogni caso, ove ciò non

dovesse accadere, tenuto conto che il legislatore prevede che “*possono costituire indici di grave anomalia*” le ipotesi elencate nella citata lett. a), il Consiglio Superiore potrà in ogni caso, nell’esercizio della sua potestà regolamentare, integrare e chiarire la portata del predetto dato di legge primaria, individuando una pluralità di indicatori della grave anomalia ai fini della formulazione di un giudizio di carenza del parametro della capacità.

3.3.2.3. Le modifiche all’art. 11, co. 2, lett. b), del d.lgs. 160/2006.

Quanto al criterio di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 11, esso è stato integrato, in attuazione del criterio di delega di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), L. 134/2021, specificando che la laboriosità è riferita non solo alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all’eventuale attività di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio Superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni, ma anche “*del contributo fornito dal magistrato all’attuazione di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell’articolo 37 del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*”.

La relazione illustrativa precisa, in merito, che nonostante il criterio di delega prevedesse che oggetto della valutazione fosse il rispetto da parte del magistrato di quanto indicato nei citati programmi, “*si è ritenuto preferibile fare riferimento al contributo da questo fornito all’attuazione del programma medesimo*”, in ragione del fatto che la valutazione di professionalità deve avere ad oggetto l’attività svolta dal singolo magistrato, mentre i programmi di gestione concernono l’attività dell’ufficio o della sezione.

La modifica introdotta, nella sua versione parzialmente difforme rispetto al contenuto della legge delega, appare pienamente condivisibile, anche alla luce dei rilievi che il Consiglio Superiore, nella delibera del 23.3.2022 resa sugli emendamenti al disegno di legge 2681, aveva espresso: “*Considerazioni critiche riguardano il parametro, di nuova introduzione, relativo alla valutazione della capacità del magistrato di rispettare quanto indicato nei programmi di gestione annuali di cui all’art. 37 D.L. 98/2011. La norma non tiene conto che il programma di gestione è uno strumento di cui l’Ufficio si dota per perseguire, nel suo complesso, obiettivi di rendimento e di gestione di pendenze e sopravvenienze, sicché valutare*

il magistrato per la sua capacità di dare attuazione al programma di gestione, significa ancorare la valutazione di professionalità a dati che dipendono dalla capacità globale di produzione dell'ufficio che va individuata avendo presente la complessiva "amministrazione" degli affari pendenti, tenuto conto della situazione effettiva dell'ufficio giudiziario".

Ed infatti, la relazione illustrativa spiega l'intervento modificativo proprio evidenziando che *"si è tenuto conto del fatto che i programmi di gestione concernono l'attività dell'ufficio o della sezione e non del singolo magistrato. Più che al rispetto del programma di gestione da parte del magistrato, quindi, si è ritenuto preferibile fare riferimento al contributo da questo fornito all'attuazione del programma medesimo, dal momento che la valutazione di professionalità deve avere ad oggetto l'attività svolta dal singolo magistrato interessato".*

L'integrazione del principio di delega di cui all'art. 3, co. 1, lett. d), attraverso il riferimento nello schema di decreto delegato alla valutazione della laboriosità del magistrato anche con riguardo al contributo da questi fornito all'attuazione dei programmi annuali di gestione di cui all'art. 37 D.L. n. 98/2011 e non alla mera attuazione di detti programmi, appare quindi pienamente condivisibile.

3.3.2.4. Le modifiche all'art. 11, co. 3, del d.lgs. 160/2006.

E' stato eliminato dalla prima parte del comma 3 il riferimento al termine di novanta giorni entro il quale il Consiglio deve procedere a disciplinare, con propria delibera, gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei Consigli Giudiziari e i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni.

La relazione illustrativa spiega che la scelta è il frutto di *"mere ragioni di coordinamento normativo: intervenendo con lo strumento della novella su un testo già esistente, e in relazione al quale era già stata emessa la normativa secondaria di cui si è detto, per evitare dubbi interpretativi si è ritenuto preferibile spostare la previsione in una apposita norma transitoria con la quale concedere al Consiglio superiore analogo termine per adeguare la normativa secondaria alle disposizioni sopravvenute".*

Il termine di novanta giorni è stato, infatti, comunque previsto all'art. 8 dello schema di decreto dedicato alle disposizioni transitorie. In considerazione della complessiva rivisitazione da parte del legislatore di tutto il sistema delle valutazioni di professionalità dei magistrati ordinari, sarà necessaria un'articolata attività di revisione della normativa

secondaria, difficilmente attuabile nel ristretto termine di cui si è detto, specie considerando che un'analogia rimodulazione delle circolari dovrà essere posta in essere con riferimento alle competenze delle Commissioni consiliari Terza, Quarta e Quinta.

Le lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo in commento sono state oggetto di modifiche di coordinamento normativo nella parte in cui è stato inserito il riferimento al neo istituito fascicolo del magistrato di cui all'art. 10 *bis* del d.lgs. 160/2006.

In particolare, il comma 3 continua a prevedere che spetti al Consiglio Superiore disciplinare, con propria delibera, gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei Consigli Giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni e la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai Consigli Giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno, specificando, alla lettera a), che tale attività dovrà riguardare *“i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui all'art. 10 bis, comma 2, lett. c), in modo tale che possano essere inseriti nel fascicolo del magistrato entro il mese di febbraio dell'anno successivo, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario”*.

La norma ha mantenuto, alla lettera b), tra gli ambiti sui quali il Consiglio Superiore dovrà intervenire con normazione secondaria, il riferimento ai dati statistici da raccogliere per l'inserimento annuale nel citato fascicolo del magistrato, specificando però, quale elemento di novità, che da tali dati statistici dovrà essere possibile documentare:

“1) il lavoro svolto dal magistrato in relazione ad ogni anno di attività, anche comparata con quella dei magistrati che svolgono la medesima funzione nel medesimo ufficio e con gli standard medi di definizione dei procedimenti;

2) il rispetto o meno dei termini previsti per il compimento degli atti;

3) l'esito delle richieste o dei provvedimenti resi nelle fasi e nei gradi successivi”.

Rispetto al quadro esistente - che prevede che il magistrato debba allegare i meri dati statistici relativi agli affari trattati nel periodo in valutazione -, le rilevazioni statistiche che dovranno essere prodotte per il futuro appaiono assai più articolate, dovendo includere, come si è detto, le informazioni utili a verificare il rispetto da parte del magistrato dei termini previsti per il compimento degli atti di sua competenza e l'esito nelle fasi e gradi successivi delle richieste avanzate o dei provvedimenti adottati.

Orbene, non vi è chi non veda l'onerosità dell'attività di rilevazione statistica che graverà sui dirigenti degli uffici, e a cascata sulle segreterie dei pubblici ministeri e sulle cancellerie dei giudici, che, in assenza di adeguate dotazioni informatiche che consentano a tutti gli uffici di estrarre le informazioni di cui si tratta in tempo reale (attualmente solo in alcuni uffici sono stati creati applicativi che permettono l'acquisizione delle informazioni suddette), dovranno verosimilmente effettuare una verifica procedimento per procedimento, causa per causa, al fine di estrarre i dati relativi all'esito delle richieste o dei provvedimenti resi dal magistrato nelle fasi e nei gradi successivi.

Modifiche hanno riguardato anche la lettera c), che attualmente prevede che il Consiglio Superiore definisca i criteri da utilizzare per i moduli di redazione dei pareri dei Consigli Giudiziari e per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi.

Lo schema di decreto, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), n. 1) - che ha previsto una complessiva semplificazione della procedura di valutazione -, ha, infatti, stabilito che il Consiglio detti criteri per la redazione dell'autorelazione (che dovrà contenere esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato indispensabili alla valutazione di professionalità, anche con specifico riferimento all'attività espletata con finalità di mediazione e conciliazione), del rapporto del dirigente dell'ufficio e del parere del Consiglio Giudiziario e che gli atti indicati siano formati secondo principi di sinteticità e chiarezza, anche con indicazione del relativo numero massimo di pagine.

Particolarmente apprezzabile, specie nell'ottica di semplificare non solo la procedura di valutazione, ma anche la formazione dei principali atti rilevanti, è la previsione che impone al magistrato di riportare nell'autorelazione esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta, in base ad un modello standardizzato elaborato dal Consiglio Superiore. Ciò consente, come evidenziato dal Consiglio nella delibera del marzo 2022, di evitare il rischio di relazioni autocelebrative o, al contrario, troppo scarse.

La lettera d) del comma in esame è rimasta inalterata nel suo contenuto, continuando a prevedere che il Consiglio disciplini anche *“gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia”*.

Anche l'attuale lettera e) ha mantenuto inalterato il suo contenuto che, come noto, prevede che il Consiglio individui per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati,

tenuto conto anche della specializzazione, gli “*standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione*”, ma è divenuta la nuova lettera f).

Alla lettera d) del comma in commento, il cui contenuto è rimasto inalterato rispetto a quello vigente, è previsto che il Consiglio Superiore disciplini anche gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2 della stessa norma, ovvero quelli riferibili alla capacità, laboriosità, diligenza ed impegno del magistrato; la disposizione prosegue, tuttavia, specificando che “*per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia*”. Considerata la complessiva revisione delle norme dedicate alle valutazioni di professionalità dei magistrati, la parte della norma relativa alla individuazione degli indicatori dell'attitudine direttiva avrebbe potuto essere più opportunamente spostata nell'ambito di quelle dedicate, per l'appunto, ai criteri di conferimento degli incarichi direttivi.

È stata, invece, introdotta una nuova lettera e) - in attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 71/2022 -, nella quale si prevede che il Consiglio Superiore debba indicare i criteri sulla base dei quali il giudizio positivo circa la professionalità del magistrato viene articolato, con riferimento alle sue capacità di organizzare il proprio lavoro, in “discreto”, “buono” o “ottimo”.

La disposizione rappresenta la mera trasposizione del criterio contenuto nella legge delega, così che, nel ribadire le serie criticità espresse in merito nella già citata delibera del 23 marzo 2022 - il Consiglio aveva in sintesi osservato che la previsione di un giudizio *ad hoc* sulla capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro appare in contrasto con l'intenzione del legislatore di snellire la procedura valutativa, dato che detta capacità è già oggetto di valutazione sotto il parametro della diligenza; la formulazione di un giudizio, secondo le tre formule del “discreto”, “buono” e “ottimo”, determina, inoltre, una inammissibile classifica tra magistrati, destinata ad alimentare tensioni negli uffici e quel carrierismo che la riforma intende contrastare -, spetterà al Consiglio Superiore declinarne l'attuazione in sede di normazione secondaria in modo da scongiurare il più possibile il verificarsi dei rischi di cui si è detto.

3.3.2.5. L'abrogazione dei commi da 4 a 14 dell'art. 11 del d.lgs. n. 160 del 2006.

I commi da 4 a 14 dell'art. 11, relativi all'*iter* procedimentale della valutazione di professionalità ed ai suoi esiti, sono stati oggetto di abrogazione, espunti dall'art. 11 e confluiti, con modifiche, nei nuovi articoli 11-*bis* e 11-*ter*, di cui si dirà nel prosieguo.

3.3.2.6. Le modifiche dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 11 del d.lgs. n. 160 del 2006.

Il nuovo comma 4 riproduce senza modifiche il precedente comma 15 e pertanto stabilisce che la valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'art. 10 L. 195/1958, dal Consiglio Superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della Giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio in parola è poi inserito nel fascicolo personale ed è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

Il comma 5 presenta, invece, il contenuto del precedente comma 16, riguardante la valutazione dei magistrati fuori ruolo, avendo però esteso l'applicazione degli ordinari criteri di valutazione dell'attività del magistrato, previsti dal comma 2 dell'art. 11, anche ai magistrati collocati in aspettativa per incarichi diversi da quelli elettivi e di Governo, rispetto ai quali vale la già enunciata regola della non considerabilità, ai fini della maturazione del quadriennio e quindi della relativa valutazione di professionalità, dell'attività così espletata.

Il nuovo comma 6 prevede, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i*), n. 4), che i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare sono valutati nell'ambito della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se i fatti si collocano in un quadriennio precedente, ad eccezione del caso in cui essi siano già stati considerati ai fini della precedente valutazione di professionalità. Come già evidenziato dal Consiglio nella citata delibera del marzo 2022, è condivisibile la scelta del legislatore volta ad affermare che i fatti accertati in sede disciplinare abbiano rilievo nella procedura di valutazione della professionalità solo in quanto accertati in via definitiva. In tal modo si ha la certezza che un fatto disciplinarmente rilevante, ricadente nel quadriennio in valutazione, che non sia considerato o conosciuto in sede valutativa, perché verificatosi a ridosso del periodo in valutazione, o comunque che non sia ancora definitivamente accertato al momento della valutazione, venga "recuperato" nella valutazione di professionalità

successiva, pervenendo così ad una ricostruzione del profilo professionale del magistrato più completa possibile e priva di lacune cognitive.

Il nuovo comma 7 – in attuazione al principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) – prevede che il CSM, ai fini della valutazione, individui annualmente i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità, e trasmette il relativo elenco al Consiglio Giudiziario competente.

Si prevede, poi, che il Consiglio Giudiziario comunichi i nominativi al Consiglio dell'ordine degli avvocati interessato, al fine di acquisirne le segnalazioni.

Si tratta di un adempimento orientato ad accelerare la procedura di valutazione e rendere effettiva l'interlocuzione con i Consigli dell'ordine.

La norma non presenta criticità.

3.3.3. Il procedimento di valutazione *ex art. 11 bis del d.lgs. 160/2006.*

La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 5 dello schema di decreto introduce nel decreto legislativo n. 160 del 2006 il nuovo art. 11-*bis*, in cui è refluita, come detto in precedenza, con alcune modifiche, la disciplina dei vigenti commi da 4 a 8 dell'art. 11.

In particolare, il comma 1 dell'articolo in commento presenta il contenuto dell'attuale comma 4 dell'art 11¹⁰, con l'inclusione in apertura della lettera a), fra gli elementi da considerare ai fini della valutazione di professionalità del magistrato, del fascicolo personale

¹⁰ 4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;

e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.

introdotto dall'art. 10 *bis*, nonché delle ulteriori informazioni disponibili presso il Consiglio Superiore ed il Ministero della Giustizia relative a eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare (lett. *a*).

La lettera *b*) del comma 1 specifica che il magistrato può allegare all'autorelazione, oltre a quelli annualmente inseriti nel fascicolo personale, ulteriori documenti che egli ritenga utili ai fini della valutazione della sua professionalità; quando, invece, il magistrato abbia beneficiato di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario, dovrà allegare alla relazione la documentazione comprovante l'attività alternativa espletata, così come previsto dal criterio di delega di cui alla lett. *e*) dell'art. 3, co. 1, L. 71/2022.

Le lettere *c*) e *d*) dell'attuale articolo 11, comma 4, relative, rispettivamente, alle statistiche del lavoro svolto e alla comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio e agli atti e ai provvedimenti redatti dal magistrato e ai verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio, sono state espunte facendo riferimento a dati già inseriti nel fascicolo del magistrato, e dunque compresi nell'attuale lett. *a*) della norma in commento.

Le nuove lettere *c*) e *d*) corrispondono alle attuali lettere *e*) (*gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato*) ed *f*) dell'art. 11 (*il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura*), con l'aggiunta che le segnalazioni del Consiglio dell'ordine, già previste dalla disciplina vigente, devono riguardare fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione, così come chiarito dal criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*).

Il comma 2 dell'articolo 11-bis presenta lo stesso contenuto dell'attuale comma 5 dell'art. 11, prevedendo che *“il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta”*. Il comma 3 corrisponde, invece, nella sostanza, all'attuale comma 6 dell'articolo 11, prevedendo però in aggiunta che il Consiglio Giudiziario redige un parere semplificato quando ritenga di confermare il giudizio positivo formulato dal dirigente dell'ufficio nel proprio rapporto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i), n. 2, della legge delega.

I commi 4 e 5 corrispondono agli attuali commi 7 (*Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente*) e 14 dell'articolo 11 (*Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Se questi è impedito, l'audizione può essere differita per una sola volta*), con una mera modifica di coordinamento relativamente al comma 14, divenuto comma 5.

Il comma 6 intende attuare il criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), n. 3, e corrisponde al comma 8 del vigente articolo 11. Mentre però il vigente art. 8 dispone genericamente che *“Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie”* e che *“può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza”*, il nuovo comma 6 specifica che il Consiglio Superiore, come accade attualmente, procede alla valutazione della professionalità del magistrato sulla base del parere del Consiglio Giudiziario e della relativa documentazione, ma *“esaminati in particolare il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dall'interessato”*.

Il comma 7 conclude la fase dedicata alla valutazione, prevedendosi, sempre nell'ottica di semplificare la procedura valutativa, che il Consiglio Superiore, nel caso in cui ritenga di recepire il parere del Consiglio Giudiziario contenente la valutazione positiva, esprima il giudizio limitandosi a richiamare il parere stesso, senza ulteriore motivazione.

3.3.3.1. Le considerazioni del Consiglio.

Le disposizioni in commento costituiscono fedele attuazione di principi contenuti nella legge delega che, come già osservato, presentano un elevato tasso di prescrittività e dettaglio.

Ciò considerato, è certamente apprezzabile l'intento del legislatore delegato, come del delegante, di rendere maggiormente oggettivo il materiale informativo messo a disposizione del Consiglio Giudiziario e del Consiglio Superiore, sia individuando come fonte informativa centrale il fascicolo del magistrato, che, come si è visto, avrà un contenuto particolarmente esaustivo e perciò idoneo a ricostruire nel dettaglio l'attività del magistrato in valutazione, sia prevedendo che il Consiglio Superiore debba dettare i criteri di redazione di tutti gli atti rilevanti per garantire che essi si limitino a rappresentare, in modo sintetico e chiaro, l'attività svolta del magistrato nel quadriennio in valutazione e che il materiale informativo in essi contenuto sia il più oggettivo possibile.

E' altresì apprezzabile l'intento del legislatore di semplificare la procedura valutativa, evitando, per il caso in cui i 'valutatori' convergano verso un giudizio positivo sul magistrato, che il Consiglio Superiore riproduca, in sostanza, con motivazione autonoma, il parere del Consiglio Giudiziario, che a sua volta potrebbe riprodurre il rapporto del capo dell'ufficio, con il risultato di avere una pluralità di atti dall'identico contenuto. Come evidenziato nella più volte citata delibera del 23.3.2022, il quadro delineato dalle norme in commento rischia però anche di spostare il baricentro della valutazione sul rapporto del capo dell'ufficio, il quale invece, anche nell'attuale sistema semplificato, continua a rappresentare solo una delle fonti di conoscenza da cui trarre le informazioni sull'attività svolta dal magistrato. In quest'ottica, appare doveroso rammentare lo sforzo di approfondimento e di analisi che dovrà essere garantito dal Consiglio Giudiziario, che, ancor più nella procedura semplificata, continuerà a rivestire un ruolo centrale nella valutazione dell'attività del magistrato, essendo chiamato a formulare un parere sul quale, in caso di conforme giudizio positivo, poggerà poi la decisione del Consiglio Superiore.

3.3.4. Gli esiti della valutazione ai sensi del nuovo art. 11 *ter* del d.lgs. n. 160/2006.

L'art. 11-*ter* disciplina gli esiti della valutazione di professionalità, trasponendo parte della disciplina attualmente prevista dai commi da 9 a 13 dell'articolo 11 (abrogati nella sua nuova formulazione).

In particolare, il comma 1 riproduce testualmente il contenuto dell'attuale comma 9. Si continua pertanto a prevedere che *“Il giudizio di professionalità è "positivo" quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; è "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato "non positivo"”*.

Il comma 2 costituisce attuazione del criterio di delega previsto dall'art. 3, c. 1, lett. c), e prevede, quale elemento di novità rispetto all'impianto vigente, che il giudizio positivo sia ulteriormente articolato nelle ulteriori valutazioni di “discreto”, “buono” o “ottimo” in relazione alla capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro.

Il comma 3 riproduce in sostanza il contenuto dell'attuale comma 10 dell'art. 11, continuando a prevedere che se il giudizio è "non positivo", il Consiglio Superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del Consiglio Giudiziario; se il nuovo giudizio è "positivo", il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno. Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

Il comma 5 presenta il contenuto dell'attuale comma 11 dell'art. 11, stabilendo che *“Se il giudizio è "negativo", il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari”*.

Il comma 6 riproduce, infine, l'attuale comma 12 dell'art. 11, secondo il quale *“La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio”*.

Innovativo è invece il contenuto del comma 4 dell'articolo in commento, costituendo attuazione del principio di delega di cui all'art. 3, c. 1, lett. l), n. 1, che, come noto, ha previsto l'obbligo per il legislatore delegato di *“modificare la disciplina delle valutazioni di professionalità prevedendo: 1) che ad un secondo giudizio non positivo possa non seguire una valutazione negativa, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti già previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni semidirettive e direttive”*. In coerenza con quanto sopra riportato, il legislatore delegato ha disposto, nel caso di giudizio non positivo, ed in sede di rivalutazione dopo un anno dal precedente giudizio, che quando permangono carenze non gravi in relazione ad un solo parametro possa essere espresso un secondo giudizio ugualmente *“non positivo”*.

Precisa la disposizione che, nel caso in cui il magistrato riporti un secondo giudizio *“non positivo”*, *“il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio saranno dovuti solo a decorrere dalla scadenza di due anni dall'ottenimento del successivo giudizio “positivo”*”. Fino al decorso dello stesso termine (di due anni) dalla valutazione positiva, il magistrato non potrà accedere a incarichi direttivi e semidirettivi, né a funzioni di legittimità.

Il comma 7, in attuazione del criterio di delega di cui all'art. 3, c. 1, lett. l), n. 2 (*“nel caso di giudizio non positivo successivo ad un primo giudizio negativo, possa non seguire la dispensa dal servizio, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti già previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni semidirettive e direttive”*), prevede che dopo un primo giudizio *“negativo”*, se si riscontrano unicamente carenze non gravi in relazione ad un solo parametro, vi possa essere un giudizio *“non positivo”*, così che *“il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio saranno dovuti a decorrere dalla scadenza di quattro anni dal successivo giudizio “positivo”*”. Per lo stesso lasso di tempo il magistrato non potrà accedere a incarichi direttivi e semidirettivi o a funzioni di legittimità.

In tutte e due le ipotesi previste dai citati commi 4 e 7, di duplice giudizio non positivo o di giudizio non positivo successivo ad un giudizio negativo, il Consiglio può disporre che il

magistrato partecipi a corsi di riqualificazione e può assegnarlo, previa audizione, a una funzione diversa nella medesima sede.

Inoltre, il comma 8 riproduce il comma 13 dell'attuale articolo 11, prevedendo che, anche nel caso di un giudizio negativo successivo ad un giudizio non positivo *ex* comma 7 (e quindi preceduto a sua volta da un altro giudizio negativo), il magistrato sia dispensato dal servizio (in aggiunta quindi all'unica originaria ipotesi dei due giudizi negativi consecutivi).

Infine, il comma 9 prevede un rinvio alla disciplina dell'audizione del magistrato per i casi di doppio giudizio non positivo disciplinato dal nuovo comma 4 dell'art. 11 *ter*, di giudizio negativo di cui al comma 5 e di giudizio negativo seguito da un giudizio non positivo di cui al comma 7 dell'articolo in commento. In particolare, si applicherà la disciplina dell'audizione del magistrato prevista dall'art. 11 *bis*, co. 5, che prevede che l'interessato sia informato, prima dell'audizione, della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato può depositare atti e memorie fino a sette giorni prima e può farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Egli, infine, ha diritto di chiedere il rinvio dell'audizione in caso di suo impedimento.

3.3.4.1. *Le considerazioni del Consiglio.*

Criticità sono riscontrabili nel nuovo comma 2 dell'art. 11 *ter*, nella parte in cui prevede che il giudizio positivo sia ulteriormente articolato, in relazione al parametro della capacità, in un giudizio di "discreto", "buono" o "ottimo" relativamente alla capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro.

La disposizione, come sopra già anticipato, rappresenta attuazione del principio di delega di cui all'art. 3, c. 1, lett. *c*), della L. n. 71/2022. Appare pertanto opportuno ribadire quanto già evidenziato dal Consiglio Superiore nella più volte citata delibera del 23.3.2022, ovvero che la previsione di un ulteriore giudizio *ad hoc* sulla capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro appare innanzitutto in contrasto con l'intento di snellire e semplificare la procedura di valutazione della professionalità del magistrato: è indubbio infatti che il Consiglio Giudiziario sarà onerato di un'ulteriore attività istruttoria relativamente al profilo della capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro, oltre a quella finalizzata ad accertare la sua capacità in generale, la sua laboriosità, diligenza ed impegno.

La capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro è inoltre già oggetto di valutazione nell'ambito del parametro della diligenza, sicché l'enucleazione di tale nuovo parametro valutativo appare in ogni caso ultronea rispetto a quanto già previsto dalle norme in tema di valutazione della professionalità.

La previsione di un autonomo criterio di valutazione relativamente alla capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro e la sua misurazione secondo un giudizio di valore, nei termini graduati di "discreto", "buono", "ottimo", finisce, infine, con l'introdurre di fatto una valutazione comparativa tra i magistrati dell'ufficio, del tutto estranea alla valutazione di professionalità che è, invece, complessiva ed esclusivamente centrata sulla verifica della permanenza, in capo al magistrato in valutazione, dei parametri poc'anzi elencati, alimentando, unitamente ad un inopportuno carrierismo, inevitabili tensioni all'interno degli uffici.

Sono invece condivisibili le novità introdotte dal legislatore delegato ai commi 4 e 7 dell'art. 11 *ter*.

In particolare, opportuna è la previsione del comma 4, che peraltro recepisce una prassi consiliare, secondo cui, nel caso in cui sia stato formulato un primo giudizio non positivo e, in sede di rivalutazione dopo un anno, sia emersa la permanenza di carenze, ma queste siano qualificabili come non gravi e relative ad un solo parametro, sia possibile esprimere un secondo giudizio "non positivo", con la possibilità per il magistrato di essere quindi rivalutato e per l'Organo di governo autonomo di cumulare una serie di provvedimenti finalizzati a monitorare in modo più stringente l'andamento dell'attività del magistrato.

Per le stesse ragioni è da salutare con favore il disposto del nuovo comma 7, che consente, anche dopo un primo giudizio "negativo", quando permangano, in sede di rivalutazione, carenze comunque non gravi e relative ad un solo parametro, di formulare un successivo giudizio "non positivo".

La scelta del legislatore è stata quindi nel senso di consentire la prosecuzione del periodo di osservazione dell'attività del magistrato, quando siano state riscontrate carenze in ogni caso non gravi, anche perché relative ad uno solo dei parametri valutativi, così da attribuire al magistrato, in linea con l'orientamento già seguito dal Consiglio Superiore, una nuova opportunità di rivalutazione senza incorrere con immediatezza nel secondo giudizio negativo che determinerebbe l'adozione del più grave dei provvedimenti, ovvero la sua dispensa dal servizio.

Entrambe le disposizioni (commi 4 e 7 dell'art. 11-ter), per come attualmente formulate, pongono però importanti dubbi interpretativi.

Da un lato, con riferimento al successivo giudizio “non positivo”, che sia espresso dopo un primo giudizio “non positivo” (comma 4) o dopo un primo giudizio “negativo” (comma 7), non viene puntualizzato l'esatto periodo di tempo che dovrà costituire oggetto della conseguente “rivalutazione” (se 1 o 2 anni), indicazione che invece è chiara nell'ambito del comma 3 (primo giudizio “non positivo”, con necessità di nuova valutazione dopo un anno) e del comma 5 (primo giudizio “negativo”, con necessità di nuova valutazione dopo 2 anni).

In secondo luogo, entrambe le disposizioni ancorano il ritardo del nuovo trattamento economico o dell'aumento periodico di stipendio, come anche l'impossibilità di accedere a incarichi direttivi e semidirettivi o alle funzioni di legittimità, alla scadenza di un termine decorrente “dal successivo giudizio positivo” (termine individuato in 2 anni dal comma 4 e in 4 anni dal comma 7). Anche sotto questo profilo, il tenore letterale delle disposizioni è del tutto diverso rispetto alle previsioni dei commi 3 e 6, che, nell'ambito delle situazioni rispettivamente disciplinate (primo giudizio “non positivo” e primo giudizio “negativo”), riconducono con chiarezza il ritardo nel diritto a conseguire il nuovo trattamento economico (o l'aumento periodico di stipendio) proprio ai periodi di rivalutazione, quindi necessariamente antecedenti al giudizio positivo poi conseguito. Se i periodi indicati nei commi 4 e 7 siano da intendere, invece, come “successivi” al giudizio positivo, gli stessi andrebbero necessariamente a cumularsi con quelli oggetto dei giudizi di rivalutazione, con conseguente penalizzazione economica dei magistrati interessati particolarmente significativa (nel caso del comma 7, il diritto ad ottenere l'adeguamento del trattamento economico sarebbe quindi posticipato di 7 o 8 anni, oscillazione a sua volta dipendente dai segnalati dubbi sulla quantificazione del periodo di rivalutazione dopo il giudizio “non positivo” che segua ad uno “negativo”).

Su tutte le questioni appena evidenziate risulterebbero, quindi, auspicabili più chiare indicazioni da parte del legislatore delegato.

Tutto ciò premesso, il Consiglio

delibera

di approvare il presente parere e di trasmetterlo al Ministro della Giustizia.».